

Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Perugia (Perugia, Via Fiorenzo di Lorenzo n. 22/24, tel. n. 075/54491)

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI (art. 362 c.p.p.)

Sono altresì presenti gli avvocati Luca Maori e Marco Brusco del foro di Perugia, in relazione alla richiesta fatta dall'avv. Luca Maori ex art. 391 bis 10° comma c.p.p..

Il Pubblico Ministero, visti gli artt. 197, 197 bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203 c.p.p., richiamati dall'art. 362 c.p.p. e ritenuto che non sussistono le ipotesi di cui agli artt. 197, 197 bis, 199, 200, 201, 202 e 203 c.p.p., ricorda alla persona informata sui fatti che ha l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che le saranno rivolte e di non tacere circostanze conosciute e la informa che le false informazioni al Pubblico Ministero sono punite a norma dell'art. 371 bis c.p.- - - - - //

Il Pubblico Ministero procede, quindi, a esaminare la persona informata sui fatti in ordine alle circostanze per cui è procedimento.. - - - - /

Si dà atto che alle ore 11.50 si procede alla registrazione audio delle dichiarazioni rese da ZAROLI Marco sopra generalizzato con strumentazione in dotazione a questo ufficio.

Si procede ad esaminare la persona informata sui fatti.

L'Avv. Maori rivolge una serie di domande allo Zaroli specialmente sugli orari dell'intervento in Via della Pergola e in generale sulle giornate del 31 ottobre e del 2 novembre.

Si dà atto che la registrazione viene chiusa alle ore 12.35.

Si dà, altresì, atto che il presente verbale è stato redatto anche in forma riassuntiva.

Il verbale viene chiuso alle ore 12,40

Si dispone la trascrizione della registrazione. Si autorizza sin da ora la difesa all'acquisizione di copia del verbale, della trascrizione e della registrazione.

Il Pubblico Ministero, rilevata l'esigenza che quanto riferito dalla persona informata non trapeli all'esterno, stante la delicatezza dell'indagine e la necessità di evitare che la divulgazione delle circostanze riferite dalla persona stessa pregiudichi le indagini;

PQM

Visto l'art. 391 quinquies c.p.p. e l'art. 329, comma terzo, lett. a) c.p.p.; VIETA

Gen

Seo ()

June 1

L

alla persona esaminata di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine, di cui hanno conoscenza, per la durata di legge (mesi due).

AVVERTE

conseguentemente la persona stessa che la divulgazione delle notizie riferite è penalmente sanzionata dall'art. 379 bis c.p., inserito dall'art. 21 della l. n. 397/2000.

L.C.S.

Avv. Luca MAORI

Avv. Marco BRUSCO

IL PUBBLICO MINISTERO (Dr. Giuliano Menini sost.)

La Polizia Giudiziaria intervenuta

2